

REVISORE UNICO

Verbale n. 29 del 27/12/2025

COMUNE DI MARCIANA (LI)

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. n. 1589/2025, AVENTE AD OGGETTO "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DA COMUNE DI MARCIANA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 AL 31/12/2024 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE."

Il sottoscritto Dott. Andrea Palestini, nominato Revisore Unico del Comune di Marciana (LI) con deliberazione del C.C. n. 2 del 05/02/2025;

Ricevuta

con PEC del 11/12/25 da ragioneria@pec.comune.marciana.li.it la proposta di deliberazione richiamata in oggetto;

Visto

l'art. 20, comma 1, D. Lgs. 175/2016 il quale dispone che *le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

Visto

l'art. 20, comma 2, D. Lgs. 175/2016, il quale dispone che *i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;*

Visto

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;*
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D. Lgs. 175/2016, nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società*

esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D. Lgs. 175/2016, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;*
 - *che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, D. Lgs. 175/2016,*
1. *A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
 2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;*

Preso visione

della ricognizione effettuata dall'Ente sulle partecipazioni societarie, dirette e indirette, detenute al 31/12/24 (cfr. Allegato A della proposta di deliberazione in esame) in conformità alle prescrizioni normative sopra richiamate;

Considerato

Parere dell'Organo di Revisione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni

- che in relazione alle partecipazioni per le quali ricorrano i presupposti di cui al comma 2, dell'art. 20, TUSP va predisposto un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, D. Lgs. 175/2016, *in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;*

Richiamata

la ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 175/2016, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30 Dicembre 2024;

Considerato

che il Comune di Marciana al 31 dicembre 2024 deteneva n° 9 partecipazioni nelle seguenti società:

- Marciana Civitas S.r.l.;
- Retiambienti S.p.A.;
- Isola D'Elba Ambiente S.r.l.;
- Azienda Trasporti Livornese S.r.l. in liquidazione;
- Alatoscana S.p.A.;
- Casa Livorno e Provincia S.p.A.;
- F.A.R. Maremma;
- Gal Etruria S.c.r.l.;
- Fidi Toscana S.p.A.;

Presa visione

per ciascuna partecipazione detenuta della scheda di analisi predisposta secondo lo schema definito dal MEF (cfr. allegato B della proposta di deliberazione in esame);

Rilevato

che in base alle risultanze dell'allegato B viene confermata la razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:

- Gal Etruria S.c.r.l. (in fase di scioglimento e liquidazione dal 30/06/2023);
- Fidi Toscana S.p.A.;
- Azienda Trasporti Livornese S.r.l. in liquidazione (chiusura della fase di liquidazione volontaria e cancellazione dal registro delle imprese 10/03/2025);

Presa visione

delle RELAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ai sensi dell'art. 20, comma 4, TUSP, con riferimento alle partecipazioni già individuate come oggetto di razionalizzazione al 31/12/23;

Visti

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL, rilasciati dal responsabile AREA 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI;

Vista

Parere dell'Organo di Revisione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni

- l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, rilasciata dal responsabile AREA 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI;

Visto

l'art. 239, comma 1, lett. a) e lett. b), n°3;

Effettuate

- le verifiche ed i controlli previsti dall'art. 239, co. 1-bis, d.lgs. n. 267/2000;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPRESSO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. n. 1589/2025, AVENTE AD OGGETTO “REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DA COMUNE DI MARCIANA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 AL 31/12/2024 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE”;

INVITA

l'Ente a sollecitare l'attuazione dei piani di razionalizzazione in corso.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore unico

Dott. Andrea Palestini¹

¹ Documento firmato digitalmente.